



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

IIS "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
Prot. 0008901 del 01/09/2022
III-3 (Uscita)

Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Alle famiglie
Agli alunni

e p.c.
Al Medico competente
Al RSPP di Istituto
Al Responsabile Protezione Dati (RPD)
Al Data Protection Officer (DPO)
Alle RSU

Al Sito web

Oggetto: Informativa su privacy e figure coinvolte

Con la presente forniamo alcune informazioni utili a definire le figure presenti all'interno dell'istituzione scolastica secondo quanto dispone la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

In tal modo tutto il personale in servizio diventa consapevole di appartenere ad una unità organizzativa complessa autorizzata ad effettuare determinati trattamenti di dati personali per determinate e specifiche finalità.

- ☐ **Unità organizzativa DSGA-Personale amministrativo**
- ☐ **Unità organizzativa Collaboratori scolastici**
- ☐ **Unità organizzativa Assistenti tecnici**
- ☐ **Unità organizzativa Docenti**
- ☐ **Unità organizzativa Responsabilità funzionali**

Nell' **Unità organizzativa Responsabilità funzionali** ricadono incarichi specifici. Mentre tutto il personale in servizio sarà assegnato alle precedenti unità organizzative compatibili con il proprio ruolo; ulteriori nomine specifiche saranno fatte al personale, interno ed esterno, che dovesse assumere altri incarichi quali, ad esempio:

- Referente per la privacy
- Responsabile del trattamento-Argo Software S.r.l.
- Responsabile del trattamento Gsuite-Google
- Responsabile del trattamento Teams-Microsoft
- Referente gestione sito web istituto e manutenzione controllo dominio istituzionale
- Deleghe specifiche di varia natura

- Esperto esterno

1. Titolare del trattamento (art. 4, C.1, n.7 GDPR)

La formalizzazione di tali ruoli ed incarichi compete al titolare del trattamento che è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, **determina le finalità ed i mezzi di trattamento** di dati personali. In una amministrazione scolastica il titolare del trattamento è l'istituzione stessa rappresentata dal **dirigente scolastico**. Il titolare è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, colui che decide *quali dati* trattare oltre che *perché* e *come* devono essere trattati. **Il titolare è il capo che decide, ma è anche quello che sopporta le conseguenze dei trattamenti effettuati**. E' questo il **principio di responsabilizzazione** che chiede al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Poiché l'attività di protezione delle persone muta in relazione ai luoghi e ai tempi, il principio di responsabilizzazione comporta anche che il titolare dimostri di essersi continuamente preoccupato di adeguare nello scorrere del tempo le misure di risposta adeguata.

Il Titolare del trattamento è: **Istituto d'Istruzione Superiore "Guido monaco di Pomposa", viale della Resistenza, 3, 44021 - CODIGORO - (FE) - 0533 712164, FEIS004001@istruzione.it - FEIS004001@pec.istruzione.it**, rappresentata dal **Dirigente scolastico pro tempore Carmine Iannicelli**;

2. Responsabile Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)

Il Regolamento UE dispone che il titolare del trattamento di una pubblica amministrazione deve provvedere alla nomina di un Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO in inglese), figura di alto livello professionale con idonee **competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi** che deve essere coinvolta in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali.

Il Regolamento UE riconosce al RPD funzioni consultive, di vigilanza e di controllo attraverso le seguenti azioni:

- "fornire assistenza" (considerando 97 GDPR) e consulenza al designante in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza (cfr. spec. art. 38 commi 3 e 6 GDPR);
- verificare l'applicazione e l'attuazione sia delle norme sia delle politiche dettate dal designante relativamente al trattamento dei dati personali (cfr. art. 39 c.1, lett. b); ➤ fungere da interlocutore dell'Autorità Garante e degli interessati (cfr. art. 39 e 38 c. 4);
- "sorvegliare l'osservanza" di tutte le norme e delle politiche del designante in ordine al trattamento dei dati personali "compresi l'attribuzione delle responsabilità e la sensibilizzazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo" (art. 39 c.1, lett. b).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società **Edu Consulting srl - Via XX Settembre n. 118, 00187 Roma (RM) - P.IVA: 15050081007 - tel.: 06-87153238 - E-mail: richieste@educonsulting.it - PEC: educonsulting@pec.it**, nella persona di **Dott. Gianluca Apicella Fiorentino - tel. 334 7219616 - C.F. PCLGLC66B20E506Z**.

3. Responsabili del trattamento (art. 4, C.1, n.8 GDPR)

Nel suo ruolo di titolare del trattamento il dirigente scolastico deve anche provvedere alla nomina dei responsabili del trattamento che è definito dall'art. 4, c.1, n.8 del Regolamento UE come **"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"**.

Il responsabile del trattamento, al pari del titolare, deve rispondere del suo operato alla luce del **principio di responsabilizzazione** e, nel caso di trattamento in violazione delle norme del regolamento europeo, deve rispondere per il danno cagionato all'interessato congiuntamente con il titolare. La responsabilità del responsabile è tuttavia meno diretta di quella del titolare: un responsabile del trattamento risponde per il danno causato solo se non ha adempiuto gli obblighi del

Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

Il dirigente scolastico dovrà procedere alla nomina del responsabile del trattamento ogni qualvolta affida ad un soggetto esterno (di solito persona fisica o giuridica ma in certi casi anche un'autorità pubblica o altro organismo) trattamenti di dati personali per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

I rapporti tra titolare e responsabile sono di natura contrattuale o comunque legale. La designazione del responsabile deve contenere la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Il contratto o altro atto giuridico va stipulato in forma scritta anche in formato elettronico per il rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) salvo rare e motivate eccezioni. Il documento informatico prodotto deve rispettare i requisiti imposti dal CAD per la sua opponibilità a terzi (attenzione alle operazioni di firma, protocollazione e conservazione presso conservatore accreditato).

4. Medico competente, psicologo e società assicurative

Posizione particolare assumono **medico competente, psicologo scolastico e società assicurative** per le quali il Garante ha espresso parere contrario alla nomina a responsabili del trattamento da parte del dirigente scolastico. Queste sono infatti figure particolari che hanno ampia autonomia d'azione e che possono accedere a dati personali degli interessati che sono preclusi al dirigente scolastico stesso (si pensi a certificazione medica del personale, nel caso del medico competente, o a relazioni dello psicologo coperte dal segreto professionale). Tutte queste figure operano quindi quali autonomi titolari del trattamento) e non possono essere nominate responsabili del trattamento.

5. Gli autorizzati al trattamento

Il **titolare** è colui che decide le sorti del trattamento mentre il **responsabile** è il soggetto esterno che opera per conto del titolare. Il Regolamento UE individua un altro soggetto attivo nel trattamento di dati personali che viene definito come **“terzo”**, ossia come **“persona autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile”**. E' questo quello che il Codice privacy italiano aveva già definito **“incaricato”** del trattamento.

Stiamo qui parlando del personale scolastico (DSGA; docenti, personale amministrativo, personale tecnico, collaboratori scolastici ed ogni altro dipendente eventualmente presente) che tratta dati personali sotto l'autorità diretta del dirigente scolastico e che per questi trattamenti devono essere autorizzati. Secondo l'impostazione del Regolamento UE tutto il personale opera come autorizzato del trattamento per cui non è previsto che il DSGA o, ad esempio, il docente che amministra il sito web possano essere nominati responsabili del trattamento, come invece accadeva secondo il codice privacy italiano.

5.1 La formalizzazione delle autorizzazioni al trattamento

Anche se il Regolamento UE non preveda formali nomine del personale ad incaricati del trattamento, è importante documentare (ai fini della “responsabilizzazione” del titolare) le modalità di autorizzazione e di verifica costante dei profili di autorizzazione.

Pertanto, è sufficiente che agli atti della scuola sia presente un documento che attesti che il personale è autorizzato al trattamento dei dati personali di propria pertinenza per il quale riceve anche specifiche disposizioni. Non sono necessarie lettere di nomina individuali.

Ad ogni modo il Dirigente può definire con determina/e successiva/e ulteriori unità organizzative autorizzate al trattamento dei dati personali cui entra a far parte il personale in servizio. Le determine verranno portate a conoscenza del personale in forma di circolare e ciò è sufficiente perché per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. La presa visione della circolare avverrà secondo le procedure previste nel nostro istituto che prevede l'uso di strumenti informatici (pubblicazione in area riservata del sito, Email e notifica su Sito web).

5.2 La formazione del personale

L'autorizzazione al trattamento non è mai un'operazione formale, ma presuppone che gli autorizzati siano valutati nella loro capacità di trattare i dati e che agli stessi il titolare dia gli strumenti (conoscitivi e gli strumenti di lavoro tout court) per poter svolgere l'attività autorizzata dal titolare. Il regolamento UE impone che chiunque abbia accesso a dati personali ed agisca sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile deve essere istruito al trattamento dal titolare.

Pertanto, il titolare del trattamento definirà ed avvierà un piano di formazione degli autorizzati.

La formazione del personale deve essere intesa prima che come adempimento formale, e comunque necessario per il rispetto del principio di "responsabilizzazione", come uno strumento necessario per prevenire violazioni della normativa sulla privacy derivanti, come spesso accade, dal fattore umano.

Codigoro 1 settembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmine Iannicelli